

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**Appello motivato: sì al ragionato progetto alternativo di decisione.
No alla mera reiterazione della tesi difensiva.**

In tema di appello motivato¹ (dopo la L. 134/2012), la parte, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, deve indicare -

¹ Per approfondimenti:

- [Corte di Appello di Bologna, sentenza del 1.10.2013, n. 1766](#), Nuovo appello motivato: questo il contenuto minimo per la giurisprudenza bolognese, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013
- NAPOLI, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- VIOLA, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013,81;
- [Schema: i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di nuovo appello motivato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013;
- VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012;
- CARTUSO, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 14.5.2013](#), Nuovo appello motivato: il contenuto è quello di una sentenza che deve possedere il requisito dell'autosufficienza, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 6.6.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2013, [con nota di MEI](#);
- [Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013](#), Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013](#), Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013 con [nota di GIUDICE](#);
- [Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013](#), Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- [Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013](#), Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

con inequivocabile nettezza - i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione² fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. In virtù di quanto detto, risulta palese che la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).

Tribunale di Vasto, sentenza del 24.10.2013

...omissis...

DIRITTO

1. Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia della S. s.p.a., la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, né si è presentata in udienza a mezzo del proprio legale rappresentante.

2. Il gravame va scrutinato, in primo luogo, sotto il profilo della sua ammissibilità, visto che questa è stata messa in dubbio dalla difesa della parte appellata. Tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito (con modifiche) in L. n. 134/2012, che ha condotto ad una nuova formulazione dell'art. [342](#) c.p.c. (applicabile ai giudizi di appello proposti con ricorso

-[Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-[Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013](#), Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con [nota di SANTOSUOSSO](#);

-[Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013](#), Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con [nota di NUZZO](#);

-[Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013](#), Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;

-[Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#), Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;

-[Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013](#), Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;

-[Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013](#), Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

² Nello stesso senso, [Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139](#).

depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11.09.2012, tra i quali rientra quello che ne occupa), secondo la quale *"L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"*.

Orbene, ritiene questo giudice – in conformità ai primi orientamenti giurisprudenziali che si sono andati delineando sul punto (cfr., Corte App. Salerno, 01.02.2013, n. 139; Corte App. Potenza, 14.05.2013, n. 98; Corte App. Genova, 16.01.2013, n. 17; Corte App. Bologna, 04.06.2013, n. 809) – che la novella in esame abbia inteso incidere profondamente sulla formulazione dell'appello, esigendo non solo che siano proposte specifiche doglianze, ma che le stesse si articolino nella indicazione (necessariamente espressa e precisa) delle parti del provvedimento motivatamente contestate e delle modifiche (corrispondentemente motivazionali) che vengono richieste, di guisa che – in un'ottica di leale collaborazione delle parti alla pronta definizione del giudizio – la parte, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado.

In virtù di quanto detto, risulta palese che la mera reiterazione da parte dell'appellante di una tesi difensiva che non tenga conto delle ragioni della decisione impugnata risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio di tali ragioni, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione (motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio).

3. Con particolare riferimento al caso di specie, colpisce il fatto che l'appellante si sia limitata a ribadire quanto già affermato con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, producendosi in una approfondita ricostruzione del quadro normativo di riferimento e nella illustrazione delle ragioni che indurrebbero a sostenere la tesi della natura "tariffaria" del corrispettivo da essa richiesto e la sua non riconducibilità alla categoria delle sanzioni amministrative, ma senza fare alcun riferimento critico alle argomentazioni giuridiche esposte nella sentenza a fondamento della decisione del giudice di prime cure di attribuire al credito

dedotto in giudizio una natura "paratributaria" e di ritenerlo assoggettato alla disciplina della prescrizione quinquennale.

In altri termini, l'appellante si è limitata ad una mera riproposizione delle tesi motivatamente disattese dal primo giudice, in modo da evitare che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto fondanti l'impugnazione si risolvesse in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata.

Allo stesso modo, la doglianza sollevata dalla Provincia in merito alla irritualità dell'atto introduttivo (proposto nelle forme del ricorso ex art. 23 L. 698/81, anziché in quelle della citazione in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ex artt. [615](#) e/o [617](#) c.p.c.) non tiene conto della circostanza che il giudice di pace ha affrontato espressamente la questione, accogliendo l'eccezione di parte (già identicamente proposta in primo grado) ed operando una riqualficazione del ricorso, avverso la quale l'appellante non ha avanzato alcun rilievo critico.

Per le suesposte assorbenti considerazioni, l'appello deve essere quindi dichiarato inammissibile.

4. Quanto al regime delle spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche oggetto della presente decisione e dell'inesistenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, appare equo disporre la compensazione integrale tra le parti.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 148/12 del Giudice di Pace di Vasto, proposto dalla Provincia di Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di V e la S. s.p.a., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

DICHIARA la contumacia della S. s.p.a.;

DICHIARA inammissibile l'appello di cui in epigrafe;

DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 24/10/2013.